

del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Per il testo dell'art. 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si veda nelle note alle premesse.

23G00184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 novembre 2023.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 *final*);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla


formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale è istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale n. 29419 del 20 gennaio 2023 registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la diffusione straordinaria e invasiva della specie granchio blu (*Callinectes sapidus* e *portunus segnis*) avvenuta dall'inizio dell'anno 2023, sul territorio nazionale ed in particolare in alcune aree geografiche, come individuate dalle regioni e province autonome;

Tenuto conto che la diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus* e *portunus segnis*) ha causato una situazione emergenziale in quanto le semine e il ripopolamento delle specie allevate dai Consorzi, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, seminate e/o immesse dalle imprese nell'anno 2022 sono state preda del granchio con conseguente crisi economica e situazioni di grave difficoltà per gli allevatori;

Considerata, pertanto, la necessità di sostenere una rapida ripresa del settore, indennizzando le imprese per la perdita parziale del prodotto seminato e/o immesso nell'anno 2022, nonché di garantire lo sviluppo della filiera della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, a favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura fino a concorrenza di

10 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto in favore del settore della pesca e acquacoltura;

Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Agevolazioni concedibili

1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno della filiera del settore della pesca e dell'acquacoltura, per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus* e *portunus segnis*), sono destinati 10 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, in favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1, sono destinate al riconoscimento delle spese sostenute dai Consorzi, dalle cooperative, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per la semina, il ripopolamento e l'acquisto di strutture fisse e mobili installate per la protezione degli allevamenti, come individuate dai successivi articoli 4 e 5.


Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto i Consorzi, le cooperative, le imprese della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni dalla proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus* e *portunus segnis*) che, alla data del 01 gennaio 2022, dispongano di almeno un'unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e in possesso dei codici ATECO 03.1, 03.2. e 03.11.

2. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni arrecati dal granchio blu «*Callinectes sapidus* e *Portunus segnis*».

3. Sono escluse dai pagamenti risultanti dei benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che



non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Art. 3.

Condizioni dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attività economica, alla data del 1° gennaio 2022 da accertarsi, per le imprese di pesca attraverso l'iscrizione nel R.I.P., registro imprese di pesca, e per i Consorzi, le cooperative, le imprese dell'acquacoltura nonché le imprese della pesca lagunare professionale delle acque interne attraverso l'iscrizione presso il registro delle imprese delle CCIAA, nonché della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

2. La concessione del contributo è subordinata, a pena di inammissibilità, alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione, da compularsi secondo i termini e le modalità che saranno comunicati con circolare del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo che prevede anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante (allegato 1):

limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di essere iscritte nel R.I.P., registro imprese di pesca alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

limitatamente ai Consorzi, alle cooperative, alle imprese del settore acquacoltura nonché alle imprese del settore della pesca lagunare professionale delle acque interne, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

di aver subito danni dalla proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus* e *portunus segnis*);

di non aver ottenuto altra agevolazione pubblica alla data di presentazione della domanda per la parte oggetto del contributo richiesto;

b) copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario per l'esecuzione degli interventi ammessi, corredate delle relative quietanze e delle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento;

c) relazione sottoscritta da un tecnico abilitato con la quale si dimostra la relazione tra le perdite di prodotto subite e la presenza consistente di granchi blu;

d) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

3. Gli aiuti di cui al presente decreto non riguardano le misure di cui al punto (135) degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final).

4. Non sono ammissibili a domanda di contributo le imprese non conformi alle norme della Politica Comune della Pesca (PCP). Il beneficiario del contributo deve mantenere detta conformità per tutto il periodo di attuazione del progetto («periodo di concessione») e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell'aiuto all'impresa.

5. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che hanno commesso infrazioni gravi a norma dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, quelle che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e le imprese i cui pescherecci sono inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento, in conformità a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/2181.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti per le seguenti spese:

a) costi per la semina:

acquisto di seme delle specie vongola (*, tapes spp*);

acquisto di seme delle specie ostrica (*Ostrea edulis*, *Saccostrea commercialis*, *Crassostrea angulata*);

b) costi per il ripopolamento:

acquisto di novellame delle specie spigola (*Dicentrarchus labrax*) e orata (*Sparus aurata*);


acquisto di novellame della specie cozza (*Mytilus galloprovincialis*).

acquisto di novellame della specie anguilla (*Anguilla anguilla*);

c) costi per la protezione degli allevamenti:

acquisto di strumenti fissi o mobili utilizzati per proteggere gli allevamenti dalla predazione del granchio blu.

2. Nei casi elencati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono eleggibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.



3. Nei casi elencati al comma 1, lettera *c*), sono eleggibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dalla data del 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

Art. 5.

Misura del contributo concedibile

1. Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura del 80% dei costi, effettivamente sostenuti in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*) e *b*).

2. Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura del 100% dei costi, effettivamente sostenuti in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c*).

3. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziare. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.

4. I contributi di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione.

5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:

a. con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto;

b. con gli aiuti «*de minimis*» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto.

6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 6.

Concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalità ed entro i termini comunicati con circolare del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimità e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa.

3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, terminate le istruttorie e quantificato l'ammontare per ciascuna impresa, trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di direzione marittima;

Art. 7.

Erogazione del contributo

1. I funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima provvedono, sulla base degli elenchi di cui al comma 3 dell'art. 6 all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.

Art. 8.

Disponibilità dei Fondi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono a valere sulle risorse del capitolo: 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura fino a concorrenza massima di euro 10 milioni in termini di residui di stanziamento di provenienza 2021.

2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede, nei termini e con le modalità previste dalla legge, ad impegnare e liquidare a favore della Rete dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di direzione marittima i 10 milioni di euro, sulla base delle dotazioni di spesa così come individuate dagli uffici del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 13 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1541



Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Oggetto: domanda di accesso ai contributi di cui al decreto ministeriale n..... del.....recante Decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2023.

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di legale rappresentante del Consorzio/impresa di pesca/impresa di acquacoltura* con sede in via..... cap n. telefono n. fax e-mail..... Pec codice fiscale e partita I.V.A. n.Codice ATECO..... Iscritta al n..... del registro delle imprese di pesca** di oppure iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA*** di ai fini della corresponsione del contributo per il sostegno finanziario di cui al D.M. n. con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- **limitatamente alle imprese del settore pesca marittima**, di essere iscritte nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca di..... alla data del 01 gennaio 2022 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
- **limitatamente ai Consorzi, alle cooperative, alle imprese del settore acquacoltura, nonché alle imprese del settore della pesca lagunare professionale delle acque interne** di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese della CCIAA di..... alla data del 01 gennaio 2022 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
- di aver subito danni dalla proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus e portunus segnis*);
- di non aver ottenuto altra agevolazione pubblica alla data di presentazione della domanda per la parte oggetto del contributo richiesto

RITIENE NECESSARIO

poter accedere ai benefici previsti dal Decreto ministeriale n..... del..... recante "Decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2023

a tal fine

TRASMETTE

copia delle seguenti fatture intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario in merito ai costi sostenuti per le spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del DM in oggetto specificato, corredate dalle relative quietanze e dalle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento:



Numero fattura	Denominazione società che ha emesso la fattura	Data fattura	Importo fattura	Data quietanza	Tipologia di spesa ammissibile: a) costi di semina, b) costi di ripopolamento (indicare la tipologia di spesa)

copia delle seguenti fatture intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario in merito ai costi sostenuti per le spese di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del DM in oggetto specificato, corredate dalle relative quietanze e dalle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento:

Numero fattura	Denominazione società che ha emesso la fattura	Data fattura	Importo fattura	Data quietanza	Tipologia di spesa ammissibile: c) per la protezione degli allevamenti

contestualmente

CHIEDE

che il contributo richiesto venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)..... presso codice IBAN

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì,/...../ Firma

Allegati:

- fotocopia documento di riconoscimento **in corso di validità**;
- copia delle fatture concernenti le spese sostenute corredate dalle relative quietanze e delle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento.
- relazione sottoscritta da un tecnico abilitato con la quale si dimostra la relazione tra le perdite di prodotto subite e la presenza consistente di granchi blu;

*il beneficiario indicherà la tipologia di impresa

**da compilare in caso di impresa di pesca

***da compilare in caso di Consorzi, cooperativa, impresa dell'acquacoltura o di impresa del settore della pesca lagunare professionale delle acque interne

23A06621

